

circolare
24 DICEMBRE 2015



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 24 dicembre 2015

Oggetto

Sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso nel 2016

A partire dal 1° gennaio 2016, ai sensi del nuovo articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, la nuova disciplina in materia di ravvedimento operoso stabilisce che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione viene ridotta al 15%.

Più specificamente, tramite il ravvedimento spontaneo:

- per i ritardi fino a 14 giorni si applicherà la sanzione giornaliera dello 0,1%;
- per i ritardi tra i 15 ed i 30 giorni si applicherà la sanzione fissa dell'1,5%;
- per i ritardi tra i 31 ed i 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67%.

Gli interessi legali dovuti, unitamente al versamento delle sanzioni, saranno pari allo 0,20%.

Inoltre, la sanzione viene ridotta a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Mentre si ha una riduzione di 1/6 del minimo per regolarizzazioni effettuate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Si precisa poi che, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, i ravvedimenti possono essere effettuati anche se la violazione è già stata constatata e sono iniziate attività di accertamento delle quali l'autore, ovvero i soggetti solidamente obbligati, sono formalmente a conoscenza.

Diversamente, si ricorda che, ad oggi, per i versamenti effettuati con un ritardo fino a 90 giorni, si applica la sanzione del 30%.

In particolare, al contribuente che provvede a sanare spontaneamente gli omessi o tardivi versamenti entro il 31 dicembre 2015, verrà applicata la sanzione:

- giornaliera dello 0,2% se il ravvedimento viene eseguito entro 14 giorni dalla data della violazione;
- del 3% se il ravvedimento viene eseguito entro 30 giorni dalla data della violazione;
- del 3,75% se il ravvedimento viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale viene commessa la violazione.

Gli interessi legali dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 sono stabiliti nella misura dello 0,50%.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

